

L'ascolto del minore, parte offesa di abuso sessuale

Augusta Tognoni
Magistrato

Abstract

Listening to the child, the injured party in abuse

Listening to a child victim of sexual abuse is a "source of evidence" in criminal jurisdiction. This is an important part that needs to be managed with particular attention and sensibility. The risk is to contaminate the child's story when his memory is authentic. A good management is very important in order to ensure constitutionally protected values as the child's right to preserve his physical and mental integrity, the protection from a victimization trial and to avoid the risk of making a criminal trial a reiteration of something already experienced with great pain.

Quaderni acp 2012; 19(5): 227-230

Key words Child. Hearing. Sexual abuse

Nella giurisdizione penale l'ascolto del minore, vittima di abuso, costituisce una "fonte di prova". È pertanto un momento importante che deve essere gestito con attenzione e sensibilità per non inquinare il racconto di un bambino, per non sprecare una prova preziosa quando il ricordo è autentico, per garantire valori, costituzionalmente tutelati, quali il diritto del minore all'integrità psico-fisica, alla tutela dall'"urto processuale" e dalla "vittimizzazione da processo", e per non trasformare il processo penale in una gratuita reiterazione di un vissuto afflittivo già sperimentato.

Parole chiave Minori. Audizione. Abuso sessuale

Il tema è complesso, perché s'intrecciano due diversi diritti tutelati dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali: il diritto alla difesa sancito dall'art. 111 della Costituzione, che ha trovato attuazione nella Legge n. 397 del 7 dicembre 2000, e il diritto del minore a essere tutelato nel suo processo di crescita, riconosciuto dall'art. 31 della Costituzione ("La Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo").

Il diritto di difesa si estrinseca in quello dell'indagato-imputato di contrastare la tesi dell'accusa, di ricercare e sottoporre all'esame del giudice fonti di prova utili a prospettare una ricostruzione del fatto diversa da quella della parte offesa; il diritto del minore è sottolineato dalle Convenzioni internazionali, che hanno efficacia vincolante nel diritto interno (Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con Legge n. 176 del 7 maggio 1991 e Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con Legge n. 77/2003). Esse sono esplicite nell'affermare il diritto dell'infanzia a un aiuto e a un'assistenza particolari, con la puntualizzazione che "l'in-

teresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, da qualunque istituzione provengano". *Best interest* riaffermato nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e recepito nel Trattato di Lisbona, che ribadisce il diritto del minore alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.

Il minore non è oggetto della potestà dei genitori né del potere-dovere officioso del giudice, bensì soggetto di diritto, titolare di un ruolo sostanziale e processuale autonomo; egli deve partecipare al giudizio esprimendo liberamente e direttamente al giudice la sua opinione secondo la capacità di discernimento. Il diritto di difesa e il diritto del minore non sono alternativi. È principio acquisito, sulla linea tracciata dal nostro legislatore, che il diritto di difesa debba modularsi in modo che il diritto del minore possa trovare preminente tutela a essere rispettato nel suo diritto di crescita.

La posizione del minore è difficile nei procedimenti in cui è vittima di abuso intrafamiliare o a opera di estranei alla famiglia. Particolare attenzione e sensi-

bilità richiede l'ipotesi di abuso sessuale intrafamiliare legata al "segreto", relazione "esclusiva" che si crea tra soggetto abusante e abusato, e che induce l'abusato a non parlare della condotta di cui è vittima. Il "segreto" è una caratteristica che spesso investe anche la relazione tra l'abusato e l'altro genitore; è questa la ragione per cui la prima rivelazione di un abuso non avviene quasi mai nella famiglia nucleare incestuosa, ma piuttosto nell'ambito della scuola o della famiglia allargata; a volte destinatario della confidenza è il pediatra che ha un rapporto stretto con la famiglia e ne conosce le problematiche. In genere, più che di una rivelazione, si tratta di un piccolo accenno a comportamenti ambigui, accenno che viene accolto da orecchie attente ma che necessita di una successiva e delicata indagine per cogliere il significato e i confini dell'ambiguità. Gli operatori dei servizi, adeguatamente formati (tra questi il pediatra di famiglia), devono sviluppare la capacità di cogliere qualsiasi segno, anche indiretto, compatibile con l'ipotesi di abuso, devono raccogliere gli elementi che potranno supportare la segnalazione all'Autorità giudiziaria e approfondire gli aspetti psicologici del minore.

Il percorso che si può ipotizzare è quello alternativo di una immediata comunicazione agli organi di polizia e quindi al Pubblico Ministero, ovvero agli operatori sociali dei servizi pubblici, i quali riferiranno al Pubblico Ministero minorile per un intervento di tutela in favore di "quel" minore.

L'art. 609 decies del Codice Penale (c.p.) assicura il necessario collegamento tra organo inquirente e Tribunale per i minorenni.

Lo scenario investigativo si popola di più protagonisti che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e istituzionali, devono indagare sulla vicenda con strumenti e finalità non sempre omogenei. In questo quadro viene esaminata, in particolare, la posizione del minore, con

Per corrispondenza:
Augusta Tognoni
e-mail: augusta.tognoni@gmail.com

l'avvertenza essenziale che nella giurisdizione penale "l'ascolto del minore costituisce una fonte di prova" (principio pacifico in dottrina e giurisprudenza).

Le fasi del procedimento

Come arriva la notizia di reato

Dalla casistica giudiziaria si rileva che il minore, schiacciato da sentimenti di colpa (si sente corresponsabile per ciò che gli è successo, per non averlo evitato o saputo evitare), di vergogna (si sente sporco) e di paura (dell'abusante e anche di non essere creduto da coloro ai quali vorrebbe rivelare il "segreto" impostogli spesso con minacce dall'abusante), trova la forza e le condizioni per denunciare un abuso sessuale specie se intrafamiliare solo dopo mesi, anche anni.

Le modalità della confidenza dell'abuso sono le più varie: al compagno di scuola, a un parente, all'insegnante, al pediatra, all'operatore sociale, a medici di strutture pubbliche, a forze di polizia, a magistratura ordinaria o minorile. Si tratta sempre della ricerca da parte del minore, ancorché spesso disordinata e casuale, di rivolgersi a persone in grado di prestare aiuto.

Il minore rivela quando l'atto diventa più intrusivo, violento; quando limita la libertà personale e i rapporti con l'esterno ed egli sente l'esigenza di salvaguardare altri della rete parentale o amicale (spesso le sorelle più piccole). La motivazione della rivelazione possiede una carica emotiva dirompente. Il racconto del minore avviene però per gradi, in funzione della capacità di ascolto empatico dell'interlocutore e di risposta alle richieste anche di tutela che il bambino rivolge all'adulto. L'esperienza insegna che tutti gli operatori devono avere una formazione professionale specifica che comprenda la conoscenza dei più ricorrenti indicatori dell'abuso e che ne consenta una diagnosi precoce; è opportuna una segnalazione sollecita ed è necessario un intervento tempestivo finalizzato al duplice obiettivo dell'accertamento della verità e della tutela del minore, con un opportuno coordinamento tra tutti gli operatori (in sede penale e minorile) che si occupano del caso. È importante raccogliere riscontri obiettivi alla denuncia-racconto possibilmente provenienti da fonti diverse dal minore, tenendo presen-

te che quasi sempre i membri della famiglia che non hanno avuto una parte attiva nella denuncia non collaborano alla ricerca della verità; al contrario si attivano a manipolare le prove tentando d'indurre il/la denunciante alla ritrattazione. È bene sottolineare e ribadire che l'audizione del minore è un atto d'indagine e di prova centrale e pertanto le modalità di raccolta di tale prova sono essenziali per la valutazione del racconto in sede di dibattimento.

La genesi della prova dichiarativa: l'audizione in fase investigativa

L'assunzione delle dichiarazioni in fase d'indagine segna il primo contatto tra dichiarante e Autorità con due possibili percorsi: audizione unilaterale condotta dal Pubblico Ministero e dalla Polizia giudiziaria, oppure audizione in incidente probatorio.

Il Pubblico Ministero decide se procedere direttamente all'ascolto o se avvalersi di un ausiliario e di un consulente. È opinione condivisa in dottrina che il minore debba essere ascoltato da persone specializzate: "Chi ascolta deve avere competenze forensi che gli consentano d'indirizzare l'intervista sui temi rilevanti per la verifica dell'attendibilità e competenze tecniche per entrare in relazione con il minore". Il Pubblico Ministero deve scegliere il setting adeguato per l'audizione valutando l'età del minore; gli esperti precisano che in età prescolare il bambino patisce l'audizione in ambito giudiziario, mentre in età scolare-adolescenziale il minore cerca "i simboli dell'Autorità". Molti uffici giudiziari hanno adottato protocolli di collaborazione tra pubblici ministeri inquirenti, giudici minorili e operatori sociali per stabilire come e da parte di chi debbano essere compiuti gli accertamenti sul minore in situazioni di grave disagio personale (perizia) e le modalità di audizione. L'operazione è molto complessa perché occorre porre domande precise e invasive, sacrificando spontaneità e libertà e tenendo conto della capacità di attenzione di "quel" bambino. Il racconto di un abuso implica una serie di emozioni forti che il minore deve poter condividere con chi gli sta vicino perché possano essere approntati i necessari processi riparativi. La narrazione del bambino, proprio per i fatti e le circostanze che contiene, è

importante per il Pubblico Ministero che deve formulare un'accusa precisa a carico di un indagato, ma è particolarmente interessante per i bisogni che esprime, per la rabbia e/o la delusione che lascia emergere, elementi tutti che saranno valutati dal giudice minorile e dagli operatori sociali per formulare un progetto terapeutico, per favorire l'uscita di quel bambino da una situazione di sofferenza e indirizzare le sue energie vitali verso la riparazione e il cambiamento. L'esame deve essere il più possibile esaustivo in modo da limitare il numero delle occasioni in cui il minore dovrà essere sentito e in modo da consentire ai protagonisti processuali della complicata vicenda di avere a disposizione la fedele riproduzione di quell'esame "per gli usi consentiti dalla legge".

Qualora appaiano necessarie le visite mediche in relazione ai fatti per cui si procede, il medico deve riferire la diagnosi e il comportamento del minore durante la visita, corredata da documentazione fotografica o audiovisiva.

Incidente probatorio

L'art. 392 comma 1 bis del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) prevede la possibilità di richiedere l'audizione del minore, vittima di maltrattamenti e di abuso, con la forma dell'incidente probatorio. La richiesta d'incidente probatorio viene formulata dal Pubblico Ministero quando ritiene che le esigenze investigative non richiedano più il mantenimento del segreto. In tale momento il Pubblico Ministero deve depositare tutti gli atti d'indagine compiuti, dei quali indagato e difensori delle parti possono ottenere copia (art. 398 comma 3 bis c.p.p.). L'esame del minore attraverso l'incidente probatorio con le modalità previste dall'art. 398 c.p.p. è il modo più soddisfacente per rispondere alle logiche processuali e per salvaguardare l'interesse del minore. L'art. 398 comma 5 bis c.p.p. recita testualmente: "Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica". Dello stesso tenore è la Direttiva 36/2011 dell'Unione Europea: "Gli Stati membri

adottino le misure necessarie affinché le audizioni del minore, vittima di reato o testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel processo penale” (art. 15 comma 4). Tali raccomandazioni si trovano anche nelle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di minore (punto 6.5), che suggeriscono di raccogliere il maggior numero di elementi di conferma alle dichiarazioni del teste minore.

La videoregistrazione è molto utile, perché consente di cogliere e documentare stati emotivi, atteggiamenti, descrizioni non verbali, pianti, silenzi, tremiti e, per i più piccoli, disegni e ogni aspetto della loro gestualità spesso assai significativa; è altresì particolarmente preziosa per la valutazione del racconto del bambino per i giudici che non assumono direttamente la prova, rendendo pertanto superflua nella quasi totalità dei casi la presenza del minore nel dibattimento dinanzi al giudice di primo grado e in sede di appello.

L’efficacia dell’assunzione della prova dipende dalla capacità di gestire in modo flessibile gli strumenti normativi disponibili; è prassi diffusa in molti tribunali usare un vetro-specchio con un impianto citofonico: da un lato si trovano minore e intervistatore, dall’altro parti e consulenti. Le domande sono poste dal giudice o dall’esperto dopo avere valutato le legittime richieste formulate dalle parti per conoscere fatti e circostanze sulle quali poi ognuno svolgerà le proprie riflessioni, senza che il minore sia turbato dalla presenza di più persone in posizione dialettica tra loro o dalla presenza del genitore accusato di abuso. La psicologia forense, molto attenta al contenuto del racconto, consiglia che le domande siano poste in modo aperto per non suggerire la risposta, ma soprattutto perché l’originalità del racconto può fornire elementi preziosi di valutazione; raccomanda che le domande siano formulate in modo semplice e breve per evitare che il minore si perda dietro a un lungo discorso, con l’avvertenza di non usare parole che rimandino a una elaborazione teorica ignota al bambino. Occorre stimolare il ricordo di situazioni concrete, di condotte che devono essere descritte e contestualizzate in un tempo e in un luogo,

con un interesse a conoscere che sia empatico, ma neutrale. L’esigenza d’indagare su ulteriori particolari rispetto a quelli che il minore spontaneamente riferisce non deve indurre a richiedere cose già chieste perché nella mente di un bambino la ripetizione può risultare inquietante, facendo sorgere il sospetto che la risposta già data non sia stata bene accolta dall’adulto e che perciò occorra modificarla, con conseguente e inevitabile stress emotivo che può indurre nel minore un circolo confusivo. Se si verifica l’esigenza di richiedere cose già chieste, occorre spiegare al bambino il motivo della nuova richiesta.

In alcune audizioni il minore è muto. Il silenzio – si può convenire con gli psicologi – non è riconducibile a una consapevole e volontaria scelta di sottrarsi all’audizione, con il corollario che non è trattabile giudiziariamente con le norme che disciplinano il silenzio del teste consapevole. È onere del giudice valutare con la massima cautela i motivi della “chiusura” e verificare con sensibilità se sia possibile creare le condizioni per un’audizione “effettiva” che salvaguardi il diritto dell’accusato di entrare in contatto con la fonte da cui promanano le accuse.

Per la valutazione dell’attendibilità gli esperti avvertono che le dichiarazioni *robot-like* (cioè sempre uguali) possono essere sintomatiche di falsità, mentre le dichiarazioni progressive (che mutano negli elementi di contorno, tenendo fermo il nucleo centrale) sono espressione del fisiologico percorso-recupero dei dati anamnestici (specialmente nei testi traumatizzati).

In sintesi: l’audizione in sede processuale è un momento importante, molto delicato; può essere gravemente traumatica o al contrario può avere efficacia catartica, a seconda delle cautele adottate nella sua conduzione e nella scelta del momento e delle persone che si trovano dinanzi al minore secondo i consigli degli specialisti rispetto allo stato psicologico del bambino che deve essere “preparato” ad affrontare la prova.

Esame dibattimentale

Per l’esame-audizione dibattimentale si applicano le modalità previste per l’incidente probatorio *ex* art. 398 comma 5 bis c.p.p. Unanime in dottrina e in giurisprudenza è il consenso sull’obiettivo di evi-

tare ripetizioni di esami già effettuati; secondo le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa emanate il 17 novembre 2010 (punto 67) “il numero degli interrogatori deve essere quanto più possibile limitato e la loro lunghezza deve essere adeguata all’età e alla capacità di attenzione del minore”. L’esame dibattimentale si deve ritenere indispensabile quando l’esame svolto in fase incidentale risulti inquinato o debba essere esteso a circostanze non esplorate. Analoghe cautele devono essere utilizzate al fine di evitare inutili ripetizioni di analisi tecniche finalizzate alla psicodiagnosi del minore.

Psicodiagnosi forense

La valutazione psicologica non può avere a oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità del racconto del minore, operazioni che spettano esclusivamente all’autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica con riguardo anche alla peculiarità della fase evolutiva del soggetto (secondo le Linee Guida deontologiche per lo psicologo forense – la Carta di Noto – elaborate da magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali). Con proposizione inequivoca la Corte di Cassazione afferma che “non può essere consegnata una delega in bianco allo psicologo sulla valutazione dell’attendibilità giudiziale” (Cass. n. 24264 del 27 maggio 2010). È importante valutare se il ricorso all’accertamento tecnico sia necessario. Un minore in età scolare o adolescenziale che non presenti particolari problemi di personalità o specifiche patologie può essere ascoltato presumendone l’idoneità a testimoniare (Cass. n. 44971 del 6 novembre 2007).

Diversamente, per il minore in età prescolare, l’apporto del tecnico è fondamentale perché la comunicazione passa attraverso l’espressione delle emozioni piuttosto che delle parole, e si esprime attraverso il gioco e le manifestazioni extraverbali a esso collegate.

Conclusione

L’ascolto del minore è il luogo istituzionale nel quale deve realizzarsi, in maniera significativa, la dignità del minore attraverso il riconoscimento della sua capacità di discernimento, l’attenzione ai suoi bisogni, la soddisfazione delle sue

aspettative nel rispetto del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza dell'indagato-imputato e del contraddittorio nella formazione della prova. La Corte di Cassazione ha, con proposizioni inequivoche, precisato che "le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, spe-

cie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede", con l'avvertenza che "devono essere sottoposte ad attenta valutazione critica, potendo essere frutto di etero o autosuggestione, ovvero della fantasia o dell'immatùrità psichica del minore (...). Spetta al giudice di merito l'opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e ciò che è frutto di fantasia

o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando costui riesce a vagliare con un congruo esame la validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche e obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità" (Giurisprudenza consolidata, *ex multis* Cass. n. 8962 del 3 ottobre 1997; Cass. n. 12027 del 21 ottobre 1999). ♦

I MANIFESTI NpL E NpM IN QUADERNI ACP

Cari lettori,

in questo numero della rivista trovate il primo di due manifesti dedicati rispettivamente a "Nati per Leggere" e "Nati per la Musica" che vi suggeriamo di affiggere nelle sale di attesa di ambulatori, studi, ospedali, consultori.

Con questi manifesti ACP e CSB desiderano sostenere la diffusione dei due progetti e stimolare i genitori a chiedere maggiori indicazioni ai pediatri. Vi ricordiamo la guida per pediatri pubblicata sui n. 3 di *Medico e Bambino* e di *Quaderni acp* nel 2011, strumento utile per promuovere NpL nella pratica ambulatoriale.

Con questa semplice iniziativa vogliamo ribadire il ruolo cruciale della lettura e della musica per lo sviluppo dei bambini e per sostenere la genitorialità.

Michele Gangemi, Paolo Siani, Giorgio Tamburlini

Il tuo pediatra aderisce al progetto Nati per Leggere che promuove la lettura ai bambini da 0 a 6 anni

La lettura:

- è un'esperienza molto preziosa per l'adulto e il bambino
- crea l'abitudine all'ascolto
- aumenta i tempi di attenzione
- facilita lo sviluppo del linguaggio
- accosta il bambino all'esperienza di leggere
- crea curiosità e interesse
- rafforza le legami affettivi tra padre e figlio

Cosa, come, quando:

Al bambino puoi ascoltare fiabe, storie, canzoni o canzoni. Il primo libro o può offrire già di 18 mesi. Verrà così il tuo accompagnamento nel suo sviluppo:

- alla fine del primo anno il bambino sul letto e inizia il libro illustrato mostrando gli oggetti e le figure e chiedendo "come?".
- nell'anno e mezzo il bambino, sul comodino, gli racconti le storie nel letto, intanto è pronto a cogliere il rapporto tra il suo desiderio.

Il libro è il più prezioso strumento di lettura.

Il tuo pediatra ti offre il consiglio di legge di divertimento e di lettura. Al pediatra del tuo bambino chiedere il visto di controllo.

Se il bambino può chiedere il libro, anche se il pediatra non ha il libro, il pediatra può chiedere il libro, anche se il pediatra non ha il libro.

Se il tuo pediatra aderisce al progetto Nati per Leggere, ti offre il consiglio di legge di divertimento e di lettura. Al pediatra del tuo bambino chiedere il visto di controllo.

Nati per Leggere



Il tuo pediatra aderisce al progetto Nati per la Musica che promuove la musica ai bambini da 0 a 6 anni

La musica:

- favorisce una buona relazione con il bambino
- il rafforzamento delle mente e dello spazio
- aumenta le capacità di attenzione e concentrazione
- aiuta ad aumentare la memoria
- sviluppa le capacità di ascolto
- rafforza le capacità di gioco e la socialità

Cosa, come, quando:

Con un voce o meglio il bambino ascolta il tuo suono o fiabe. In un gioco e nella pratica.

Può giocare con la tua voce e bambini piace molto.

Usare i rumori in casa e altri momenti di vita.

Al giorno lo giocano oggetti o poco rilevanti che producono suoni.

Al letto lo bambino illustra il libro, intanto è pronto a cogliere il rapporto tra il suo desiderio.

Il bambino:

- ascolta il tuo suono o meglio il tuo primo suono o fiabe.
- da 18 mesi il bambino ascolta il tuo suono o fiabe.
- da 24 mesi il bambino ascolta il tuo suono o fiabe.

Se il tuo pediatra aderisce al progetto Nati per la Musica, ti offre il consiglio di legge di divertimento e di lettura. Al pediatra del tuo bambino chiedere il visto di controllo.

Se il tuo pediatra aderisce al progetto Nati per la Musica, ti offre il consiglio di legge di divertimento e di lettura. Al pediatra del tuo bambino chiedere il visto di controllo.

Nati per la Musica

